



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo referendario
Giuseppe Lucarini	Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 27 novembre 2019;

**VISTO** l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

**VISTO** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

**VISTI** gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata e integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo;

**VISTA** la richiesta di parere prot. n. 5735 del 4.9.2019 formulata dal Sindaco del Comune di Villa San Pietro, trasmessa alla Sezione regionale di controllo dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota del 24 ottobre 2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 6667 del 28.10.2019;

**VISTA** la nota prot. n. 83640775 del 5.11.2019, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato l'istruttoria sul parere richiesto al Referendario Giuseppe Lucarini;

**VISTA** la nota del 25.11.2019 con la quale il Magistrato designato ha deferito la proposta di parere per l'esame collegiale;

**VISTA** l'ordinanza n. 19/2019 del 26 novembre 2019, con la quale il Presidente di Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sul parere richiesto;

**UDITO** il relatore, Referendario Giuseppe Lucarini

### **PREMESSO**

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Sardegna, con la nota indicata in epigrafe, ha trasmesso a questa Sezione una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Villa San Pietro ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. 131/2003, ritenendola improcedibile per assenza di profili di incertezza interpretativa sui quesiti formulati, relativi allo scorrimento di graduatorie concorsuali proprie e di altre Amministrazioni.

Il Comune istante, nella premessa della richiesta di parere, menziona l'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145/2018 e la deliberazione n. 36/2019/PAR di questa Sezione regionale di controllo, evidenziando che *"permangono incertezze interpretative sulle norme in tema di scorrimento delle graduatorie"*.

Conseguentemente, chiede alla Sezione:

- *"se la disciplina prevista dall'art. 1, comma 361 e comma 365 della legge n. 145/2018, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate "esclusivamente" per la copertura dei posti messi a concorso, sia valida*

*anche per quelle graduatorie che, se pur approvate nel corso del 2019, siano relative a bandi di concorso pubblicati in data antecedente l'entrata in vigore della stessa legge 145/2018. (...)*

- *si richiede, inoltre, se la suddetta graduatoria possa essere concessa ad altro ente richiedente, previa sottoscrizione di apposita convenzione, sempre al fine di procedere ad una assunzione per la copertura di un posto vacante in pianta organica, già preesistente prima dell'indizione dello stesso concorso."*

### **AMMISSIBILITA'**

Il Collegio è chiamato a verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e degli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza contabile con le deliberazioni n. 6/2006 della Sezione autonomie e n. 54/2010 delle Sez. Riunite in sede di controllo.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Va inoltre riconosciuta l'ammissibilità oggettiva dei quesiti formulati, poiché attinenti alla nozione di "contabilità pubblica" funzionale all'esercizio della funzione consultiva, per come elaborata dalle deliberazioni innanzi menzionate.

I quesiti, inoltre, risultano formulati in termini generali e astratti e non attengono ad attività amministrativa pregressa, con la conseguente insussistenza di profili di possibile interferenza tra la funzione consultiva e le altre funzioni intestate alla Magistratura contabile o ad altre Magistrature.

L'irricevibilità della richiesta di parere, dichiarata dal Consiglio delle autonomie locali, rende opportune alcune considerazioni.

Ad avviso del CAL, i quesiti formulati dal Comune non presenterebbero elementi di incertezza interpretativa, alla luce delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, intervenute nel corso del 2019, che costituirebbero *"un orientamento consolidato sulla possibilità per le PA di utilizzare per*

*scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019 e sulla utilizzabilità da parte di altre amministrazioni pubbliche.”.*

Il Collegio, pur potendo condividere l’osservazione del CAL per l’ipotesi di scorrimento di propria graduatoria, ritiene opportuno esaminare il merito di entrambi i quesiti proposti, in ragione del breve tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge n. 145/2018 e della conseguente assenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle novità apportate in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali.

Appare inoltre opportuno tenere conto delle modifiche e integrazioni normative introdotte, nel corso del 2019, alle originarie disposizioni della legge n. 145/2018, alcune delle quali intervenute in epoca successiva alla richiesta di parere e alla stessa deliberazione del Consiglio delle autonomie locali.

Tanto premesso, si può quindi ritenere procedibile la richiesta di parere in epigrafe, oltre che ammissibile sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo.

#### **MERITO**

Nel rispetto della normativa in materia dei vincoli di spesa e di vincoli assunzionali, le Amministrazioni pubbliche possono procedere all’assunzione di personale anche ricorrendo allo scorrimento di graduatorie già esistenti e ancora efficaci.

Il loro utilizzo mediante scorrimento, per l’assunzione di candidati “idonei non vincitori”, ha conosciuto, nel tempo, una tendenza espansiva, almeno sino all’introduzione della legge di bilancio n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019.

La richiamata tendenza si è manifestata, in un primo momento, attraverso la dilatazione dell’efficacia temporale delle graduatorie, estesa da uno a tre anni (al netto di interventi *una tantum* volti a ulteriormente prorogare l’efficacia di talune graduatorie) e, successivamente, con l’introduzione della possibilità di utilizzare le graduatorie da parte di Amministrazione diversa da quella che aveva bandito il concorso e approvato la conseguente graduatoria.

In tal modo, il legislatore ha inteso privilegiare esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dei tempi e dei costi necessari per lo svolgimento dei pubblici concorsi.

Il potere di scorrere la graduatoria formata da altra Amministrazione è stato previsto, per la prima volta, dall'art. 9, comma 1, della legge n. 3/2003, secondo cui *"a decorrere dal 2003 ... con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ... sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione."*

La norma appena richiamata non ha trovato applicazione per mancata adozione del regolamento dalla stessa previsto. Tuttavia, il suo contenuto è stato riproposto da una disposizione di poco successiva, contenuta nella legge finanziaria per il 2004, il cui articolo 3, comma 61, terzo periodo, ha previsto che *"in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate ... possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate."*

Il favore legislativo per lo scorrimento delle graduatorie è continuato con successivi interventi normativi: il D.L. n. 101/2013 ha infatti vietato l'avvio di nuove procedure concorsuali in presenza *"... di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ... relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza"* (art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, parzialmente abrogato dall'art. 1, comma 363, della L. n. 145/2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019).

Infine, i principi contenuti nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, innanzi richiamato, sono stati estesi alle Regioni e agli Enti locali dal D.L. n. 90/2014. Il richiamato quadro normativo ha indotto la giurisprudenza contabile e ammi-

nistrativa a riconoscere "... un generale favor dell'ordinamento per lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci ai fini della copertura di posti vacanti nella pianta organica" (cfr. Sez. reg. contr. Veneto, n. 371/2018/PAR; Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 14/2011; Sez. reg. contr. Campania, n. 158/2018/PAR e, negli stessi termini, Sez. reg. contr. Sardegna, n. 36/2019/PAR e Sez. reg. contr. Marche, n. 41/2019/PAR).

Il descritto quadro normativo e giurisprudenziale, sin qui sinteticamente delineato, è stato innovato dalla legge n. 145/2018 che, con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 360 – 366, si propone il duplice obiettivo del graduale ripristino dell'efficacia triennale delle graduatorie e della contestuale limitazione, rispetto alla recente tendenza legislativa, della facoltà di scorrimento delle graduatorie stesse, introducendo, in particolare, il divieto di utilizzo delle graduatorie approvate da altre Amministrazioni.

Sotto quest'ultimo profilo, la più recente giurisprudenza contabile ha evidenziato come la legge di bilancio 2019 si ponga in "evidente discontinuità con il percorso normativo avviato dal 2003 e connotato, come visto, da un regime di favor per l'utilizzo delle graduatorie mediante loro scorrimento, anche da parte di amministrazioni "terze" rispetto alla graduatoria" (Sez. reg. contr. Sardegna, n. 36/2019/PAR); in termini analoghi si è anche espressa la Sez. reg. contr. Marche nella deliberazione n. 41/2019 secondo cui "la regola introdotta dal menzionato art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018, pertanto, determina una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso. Il successivo art. 1, comma 363, nell'abrogare alcune norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, si pone in coerenza con la volontà legislativa espressa nella nuova regola generale di cui al comma 361: da un lato, infatti, si crea uno stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso; dall'altro, coerentemente, vengono abrogate le norme che prevedevano l'utilizzo della graduatoria per la copertura

*di posti diversi da quelli messi a concorso” (Sezione di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR)” (negli stessi termini, cfr. anche Sez. reg. contr. Liguria, n. 82/2019/PAR).*

Tanto evidenziato, occorre preliminarmente delimitare l’ambito applicativo delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 145/2018.

In proposito, il comma 361 prevede che le stesse si applicano alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; il successivo comma 366, inoltre, introduce delle eccezioni per talune categorie di dipendenti pubblici, stabilendo che *“i commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni di personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali.”.*

Così delimitato il perimetro di applicazione delle norme introdotte dalla legge n. 145/2018, per come riformulate dalla legislazione successiva, è possibile esaminare l’ipotesi dello scorrimento di graduatoria approvata da altra Amministrazione, richiamando la pertinente normativa, rappresentata dai commi 361, 363 e 365, e la relativa interpretazione giurisprudenziale sin qui formatasi.

Il comma 361 ha previsto la nuova regola generale per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali, stabilendo che le stesse possano essere utilizzate *“esclusivamente”* per la copertura dei *“posti messi a concorso”*.

Più precisamente, viene stabilito che *“fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori...”* (formulazione del comma 361 vigente dal 30 marzo 2019, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 26/2019 in sede di conversione del D.L. n. 4/2019).

Le prime interpretazioni giurisprudenziali della norma innanzi riportata, hanno posto l'attenzione sull'avverbio "esclusivamente" per ricavare, da esso, la previsione legislativa di una nuova regola secondo cui le Amministrazioni:

- non possono utilizzare la propria graduatoria per la copertura di posti diversi da quelli "messi a concorso";
- non possono utilizzare la graduatoria approvata da altra amministrazione, perché il posto per cui è stato bandito un concorso viene adesso riferito unicamente all'organico dell'amministrazione che ha bandito il concorso medesimo.

Sotto tale profilo, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che l'innovazione recata dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018 determina uno "stretto collegamento" tra graduatoria e "posto messo a concorso" da cui consegue, in via interpretativa, il divieto di utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni (cfr. Sez. reg. contr. Sardegna n. 36/2019/PAR; Sez. reg. contr. Marche, n. 41/2019/PAR e Sez. reg. contr. Liguria n. 82/2019/PAR).

La portata innovativa recata dalla nuova regola di cui al menzionato comma 361, è stata opportunamente accompagnata da una disposizione transitoria, contenuta nel successivo comma 365, secondo cui *"la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico – professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020"* (formulazione vigente dal 13.2.2019, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 12/2019 in sede di conversione del D.L. n. 135/2018). La chiarezza della norma appena richiamata non necessita di attività interpretativa da parte di questo Collegio, come pure rilevato dal Consiglio delle autonomie locali in sede di esame preliminare della richiesta di parere. Il primo quesito formulato dal Sindaco di Villa San Pietro trova quindi risposta direttamente nella previsione del richiamato comma 365.



Più complesse, sotto il profilo interpretativo, appaiono invece le questioni sottese al secondo quesito formulato, relativo allo scorrimento di graduatoria approvata da altra Amministrazione.

Più precisamente, il problema interpretativo attiene all'individuazione di un eventuale regime transitorio per l'applicazione della nuova regola, desunta dal comma 361, del divieto di utilizzo dell'altrui graduatoria.

In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 1, comma 363 della legge n. 145/2018, ha abrogato le norme che consentivano l'utilizzo della graduatoria approvata da altra amministrazione, prevedendo in particolare che *"all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ... la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati."*

La norma appena menzionata, senza introdurre in modo espresso il divieto di utilizzare le graduatorie altrui, si limita ad abrogare talune disposizioni che richiamavano le norme che consentivano l'utilizzo dell'altrui graduatoria, tra cui, in particolare, l'art. 3, comma 61 della legge finanziaria n. 350/2003, innanzi richiamato.

Come già osservato da questa Sezione nella deliberazione n. 36/2019/PAR, e come confermato dalla successiva interpretazione giurisprudenziale, la norma di cui al comma 363 appare "meramente confermativa" della nuova regola generale prevista dal comma 361. Se quest'ultima, infatti, introduce il divieto di utilizzare le graduatorie altrui, allora, coerentemente, il legislatore ha abrogato le norme che consentivano l'utilizzo dell'altrui graduatoria.

Anche su tale ricostruzione interpretativa non sono sorti, sin qui, divergenti orientamenti nella giurisprudenza contabile.

Un aspetto di più complessa interpretazione resta quello, di diritto transitorio, relativo alla individuazione del periodo a partire dal quale entra in vigore il divieto di utilizzo dell'altrui graduatoria.

Si osserva, in proposito, come la norma di cui al comma 365, prima richiamata, reca una disciplina transitoria per il solo comma 361, e non anche per il comma 363, che viene menzionato solo in riferimento ad alcune categorie professionali

(personale medico, infermieristico, ecc.) per le cui graduatorie si applicano le nuove regole a partire dai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2020.

Per tutte le altre categorie professionali, invece, il menzionato comma 365 non contiene alcuna disciplina transitoria per il comma 363 che, essendo in vigore dal 1° gennaio 2019, dovrebbe trovare immediata applicazione a tutte le graduatorie approvate dal 2019, anche per quelle relative a concorsi banditi prima del 2019, in virtù del principio *tempus regit actum*, proprio (anche) del diritto amministrativo.

Si pone, allora, il problema di accertare, in via interpretativa, se il divieto di scorrere l'altrui graduatoria sia o meno assistito da un regime transitorio e, quindi, se si applichi solo alle graduatorie di concorsi banditi dal gennaio 2019, ovvero anche alle graduatorie approvate dal 2019 ma relative a bandi pubblicati prima del 2019.

La questione, per come innanzi sintetizzata, non è stata esaminata da questa Sezione nella deliberazione n. 36/2019/PAR, prima menzionata, perché esulava dal perimetro del quesito formulato.

Sul punto si è tuttavia soffermata la deliberazione n. 41/2019/PAR resa dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, secondo cui il divieto di utilizzo dell'altrui graduatoria sarebbe, anch'esso, assoggettato ad un regime transitorio e opererebbe solo per le graduatorie dei concorsi banditi dal 2019.

Più precisamente, viene stabilito dalla menzionata deliberazione n. 41/2019/PAR che *"... per i concorsi banditi successivamente al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro Ente non sia possibile né per le graduatorie proprie né per quelle di altro Ente (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR). Infatti, il citato comma 361 della legge del 2018 ha eliminato la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso sia la possibilità di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti necessari ad altro Ente.*

*Al contrario, per i concorsi banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che non si possa affermare lo stesso principio, dal momento che l'art. 1, comma 365, dispone che "la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Il Collegio condivide la conclusione cui è giunta la richiamata deliberazione n. 41/2019/PAR e intende dare seguito ad essa, per ragioni di interpretazione sistematica del complesso di norme introdotto dalla legge n. 145/2018 nella materia in esame.

La disposizione di cui al comma 363, infatti, nell'abrogare le norme che consentono l'utilizzo dell'altrui graduatoria, ha una funzione "meramente confermativa" della nuova regola generale contenuta nel comma 361, la cui applicazione è espressamente limitata alle graduatorie di procedure concorsuali avviate dal 2019.

L'interpretazione sistematica dei commi 361 e 363, unitamente alla richiamata portata "meramente confermativa" del comma 363, inducono il Collegio a interpretare l'articolato normativo in esame nel senso di ritenere applicabile il divieto di scorrere l'altrui graduatoria solo per quelle relative ai concorsi banditi dal 2019, altrimenti opinando si determinerebbe una incoerenza nel sistema normativo introdotto dalla legge n. 145/2018.

Ad analoga conclusione conduce la lettura sistematica del comma 361 con i successivi commi 362, 362-bis e 362-ter che, nella formulazione in vigore dal 3 novembre 2019, disciplinano l'efficacia temporale delle graduatorie approvate prima del 2019, diversamente modulata in ragione dell'anno di approvazione delle stesse.

In sintesi, il legislatore ha previsto diversi termini di scadenza dell'efficacia delle "vecchie" graduatorie, compresi dal 31 marzo 2020, per le graduatorie più risalenti approvate nel 2011, al 31 dicembre 2021, per quelle meno risalenti approvate nel 2018.

Le norme in esame, per come riformulate dai successivi interventi legislativi, prevedono espressamente la possibilità di scorrimento delle graduatorie fino

alla data di scadenza della loro efficacia. E tale scorrimento può essere inteso in senso ampio, comprensivo dello scorrimento di una graduatoria altrui, non sussistendo elementi per una interpretazione, restrittiva, limitata al solo scorrimento delle graduatorie proprie.

Osserva inoltre il Collegio che l'opportuna previsione legislativa di precisi termini di scadenza dell'efficacia delle graduatorie *ante* 2019 (commi da 362 a 362-ter della legge n. 145/2018) appare coerente con l'interpretazione, innanzi riferita, di considerare applicabile il divieto di scorrimento dell'altrui graduatoria solo per quelle conseguenti a concorsi banditi dal 2019, senza il rischio di una eccessiva dilazione del periodo transitorio in ragione della sua conclusione fissata, dal legislatore, al 31 dicembre 2021, data in cui scadrà l'efficacia delle graduatorie approvate nel 2018.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto preferibile interpretare l'insieme delle norme introdotte dalla legge n. 145/2018, per come riformulate, nel senso di ritenere inapplicabile il principio del *tempus regit actum* e, conseguentemente, ammissibile lo scorrimento delle graduatorie altrui, limitatamente a quelle conseguenti a concorsi banditi fino al 31.12.2018 e sino alla scadenza della loro efficacia temporale.

Da questa impostazione interpretativa consegue che la disposizione di cui all'art. 3, comma 61, della legge finanziaria 2004, prima richiamata, continua ad essere applicabile sino alla conclusione del periodo transitorio e, pertanto, permangono le problematiche interpretative ad essa inerenti e relative, in particolare, all'inciso del "*previo accordo tra le amministrazioni interessate*", necessario per potere legittimamente scorrere la graduatoria approvata da altra amministrazione.

In proposito, il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, volto a soddisfare superiori esigenze di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ritiene che non sia consentito lo scorrimento di una graduatoria vigente, propria o di altra Amministrazione "*per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso, essendo ancora presente l'esigenza di evitare che si possa strumentalmente rimodulare la dotazione di personale al*

*fine di assumere idonei di cui è conosciuta l'identità"* (Sez. reg. contr. Puglia, n. 72/2019/PAR; negli stessi termini, cfr. Sez. reg. contr. Piemonte, n. 114/2018/PAR).

Il legittimo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia "identità" di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale, nel senso di una necessaria corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale vacante nell'Ente che intende scorrere la graduatoria (cfr., in proposito, TAR Veneto, sentenza n. 864/2011, sulla illegittimità dello scorrimento in caso di mancata corrispondenza del profilo e categoria professionale).

Appare quindi necessario che l'Amministrazione che intenda avvalersi dell'altrui graduatoria, sia in grado di dimostrare la preesistenza, rispetto alla data di pubblicazione del bando, nel posto nel proprio organico; e che il posto da coprire sia corrispondente al profilo professionale del candidato "idoneo" nella graduatoria da scorrere.

In termini più generali è opportuno evidenziare che lo scorrimento dell'altrui graduatoria dovrebbe essere effettuato con la massima trasparenza, per prevenire il fenomeno corruttivo che può annidarsi in tale attività, assicurando la piena conoscibilità degli eventuali scorrimenti delle graduatorie e, in ogni caso, seguendo rigorosamente l'ordine di merito della graduatoria da scorrere.

Sul punto è interessante menzionare il D.D.L. di bilancio 2020 - 2022, attualmente all'esame parlamentare, che prevede interessanti spunti in questa direzione, finalizzati ad assicurare la massima trasparenza nelle attività di scorrimento di graduatorie e, più in generale, nell'acquisizione del personale tramite procedure concorsuali, mediante l'implementazione di un "portale reclutamento e trasparenza" attraverso cui garantire la *"... piena conoscibilità non solo dei bandi, ma anche degli esiti delle procedure concorsuali, nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie"*.

**PQM**

nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore dell'Ufficio di supporto, al Sindaco del Comune di Villa San Pietro, al Consiglio delle Autonomie Locali, all'Assessore regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 27 novembre 2019.

Il Relatore

Giuseppe Lucarini

Il Presidente

Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 12 Dicembre 2019

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus